

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 11 luglio 2017, n.2875

Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b) e c) e circolare n.142 del 2015, punto 5.2.b. Requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini NASpl: chiarimenti in ordine ai c.d. eventi neutri ivi richiamati.

NASpl - Indennità mensile di disoccupazione - Disoccupazione involontaria - Lavoratori disoccupati - Lavoratori subordinati - Eventi di malattia e infortunio da neutralizzare per ii requisiti di accesso - Requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti cessazione rapporto di lavoro - Chiarimenti in ordine ai c.d. eventi neutri

Oggetto: circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b) e c) e circolare n. 142 del 2015, punto 5.2.b. Requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini NASpl: chiarimenti in ordine ai c.d. eventi neutri ivi richiamati.

Pervengono dalle Strutture territoriali richieste di chiarimento in merito agli eventi di malattia e infortunio da neutralizzare ai fini della ricerca dei requisiti di accesso alla NASpl delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di effettivo lavoro. In proposito si forniscono le seguenti precisazioni.

Nella circolare n. 94 del 2015 in materia di NASpl, al punto 2.2 lett. b) e c) in relazione rispettivamente al requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e al requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi è stato, tra l'altro, precisato che:

- ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) non sono considerati utili ma devono essere neutralizzati in quanto ininfluenti e determinano un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento;
- ai fini della ricerca del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione

della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare "neutri" e determinano un conseguente ampliamento del periodo di osservazione.

Con la successiva circolare n.142 del 2015 sempre in materia di NASpl al punto 5.2. b., è stato ulteriormente precisato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni fin qui richiamate ne discende che i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi "neutri" che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa infine che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da considerare eventi "neutri" includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia "totalmente integrata" da quest'ultimo. Pertanto anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.